



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 265 DEL 29/11/2024

OGGETTO: CONTROVERSIA SIG. BACCHELLA ADRIANO/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA EDILIZIA ED URBANISTICA DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA N.153 DEL 13.09.2024. IMPEGNO DI SPESA PER CONERIMENTO INCARICO LEGALE

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.2 del 01.02.2024 di nomina del Segretario Generale Rossi dr. Antonella in sostituzione del responsabile area amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Visto il ricorso trasmesso dal Sig. Adriano Bacchella tramite il proprio legale, Avv.to Simone Nocentini del Foro di Firenze, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 15.404 del 15.11.2024, presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana per l'annullamento dell'Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica del Comune di Campo nell'Elba n.153 del 13.09.2024 con la quale è stato ingiunto il ripristino di alcuni manufatti realizzati nella proprietà del ricorrente;

Ritenuto che nel caso specifico ricorrano i presupposti per opporsi alle richieste avanzate costituendosi in giudizio, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di conferire tempestivamente incarico legale per la tutela legale dell'Ente, individuando nell'Avv.to Paolo Bastianini del Foro di Grosseto idoneo soggetto;

Vista la comunicazione dell'Avvocato Paolo Bastianini, acquisita al numero di Prot. 15.992 del 25.11.2024, con la quale viene quantificato il costo per la difesa legale dell'Ente nel suddetto giudizio per un importo di € 5.271,80 omnia;

Ritenuto di dover procedere in merito, conferendo mandato all'Avv. Paolo Bastianini con studio a Grosseto in Piazza Mensini, 2, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel ricorso promosso dal Sig. Adriano Bacchella davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana per l'annullamento dell'Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica del Comune di Campo nell'Elba n.153 del 13.09.2024, sopra richiamata;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.265 del 27.11.2024 con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana promosso dalla Società "Barbatoja 1961" Srl, per l'annullamento dell'Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica del Comune di Campo nell'Elba n.153 del 13.09.2024;

Ritenuto di dover procedere in merito, in ottemperanza al disposto della Delibera di G.C. n.265/2024, conferendo mandato all'Avv. Paolo Bastianini con studio a Grosseto in Piazza Mensini, 2, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel ricorso promosso dal Sig. Adriano Tacchella davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana per l'annullamento dell'Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica del Comune di Campo nell'Elba n.153 del 13.09.2024;

Dato atto che la somma di € 5.271,80 trova imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026;

Considerato che l'Avv. Paolo Bastianini presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023, n.36, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56, comma 1, lettera h) punto 1, che esclude dalle disposizioni del Codice i servizi legali;

Richiesto ed ottenuto da Anac il seguente CIG: **B47EC390D5**;

Preso atto della regolarità contributiva del soggetto incaricato (numero protocollo INAIL_46815402 del 26.11.2024 con scadenza validità 26.03.2025);

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Dato atto:

- che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- che il presente pagamento rientra nella disponibilità di cassa dello specifico capitolo del Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

1

di conferire, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n.265/2024, incarico all'**Avv. Paolo Bastianini con sede a Grosseto in Piazza Mensini 2 – Cod. Fisc.BSTPLA59B07F677E e P.IVA 01592240533** per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte al Tribunale Civile di Livorno promosso dalla Soc. "Barbatoja 1961" Srl, per l'annullamento dell'Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica del Comune di Campo nell'Elba n.153 del 13.09.2024;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Paolo Bastianini ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la somma complessiva di **€ 5.271,80** comprensiva di IVA e CPA a favore dello **Avv. Paolo Bastianini con sede a Grosseto in Piazza Mensini 2 – Cod. Fisc.BSTPLA59B07F677E e P.IVA 01592240533**, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 10102031800/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa CIG: **B47EC390D5**;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
ROSSI ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)